

CASTRIGANO DEL CAPO

CORSANO

GAGLIANO DEL CAPO

MIGGIANO

MONTESANO SALENTINO

MORCIANO DI LEUCA

PATU'

SALVE

SPECCHIA

TIGGIANO

Piano di Protezione Civile

2023



COPYRIGHT EGERIA SRL
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE

SEZIONE 1 Aspetti generali

Egeria S.r.l

sede legale: Corso V. Emanuele II, 90 - Cagliari (CA)

sede operativa: Sentiero dello Stagno Perdabianca - (CA)

P.IVA 03528400926 | +39 328 82 88 328

Web: www.egeriagroup.net/

info.egeria@gmail.com - egeria@ingegnere-pec.it

SEZIONE 1 – ASPETTI GENERALI

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
1.1. La Protezione Civile – Inquadramento dei ruoli delle istituzioni in base agli eventi	5
1.2. Gruppo di lavoro	9
1.3. Sintesi delle tipologie di rischi del territorio	10
2. STRUTTURA E CONTENUTI DEL PIANO	11
3. VALIDITA', CONTROLLO ED EFFICIENZA DEL PIANO.....	15
3.1. Iter di approvazione del Piano	15
3.2. Verifica ed aggiornamento del piano	15
3.3. Esercitazione di protezione civile	17
3.4. Inquadramento normativo	19
<i>Livello Nazionale:</i>	19
<i>Livello Regionale:</i>	26
3.5. Terminologia e acronimi del Piano	28



1. INTRODUZIONE

La Pianificazione di Protezione Civile rappresenta una funzione fondamentale dei Comuni insieme a quella di coordinamento dei primi soccorsi (art. 19, comma 1 del D.L. 95/2012). I comuni di Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù, Salve, Specchia e Tiggiano hanno delegato la funzione di Protezione Civile all’Unione dei Comuni Terra di Leuca allo scopo di coordinare le proprie attività di protezione civile, informare la popolazione, ottimizzare la gestione delle risorse umane, dei materiali, dei mezzi e degli interventi sul territorio in base alle criticità e ai livelli di allerta. Il documento è stato elaborato tenendo conto degli atti normativi di livello nazionale e regionale in materia di Protezione Civile; tra i riferimenti principali si citano in questa premessa il Codice della Protezione Civile, D.Lgs n. 1 del 2018 art. 12, le Linee Guida Regionali del 2019 per la definizione della struttura del Piano e dei suoi contenuti (Deliberazione di Giunta Regionale n.1414 del 30 luglio 2019), le “Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico”, approvato con Delibera di Giunta Regionale n.1571 del 03 ottobre 2013.

Per quanto concerne il rischio incendi il Piano ha come riferimento i documenti il “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” approvato per il triennio 2023-2025, con a Deliberazione n.758 del 29/05/2023, e il “Programma Operativo di Azione per la Campagna Antincendi Boschivi”.

La conoscenza del territorio necessaria al Piano è stata approfondita con un focus sugli aspetti di pericolo e rischio presenti in tutti i comuni interessati e deriva a sua volta dagli strumenti tematici di Piano prodotti su scala di osservazione regionale o comunque per unità omogenee di studio (bacino idrografico ad esempio). Risultano inoltre imprescindibili per il presente Piano, le conoscenze derivate dalle pratiche di protezione civile attuate negli anni dai Comuni dell’Unione, con particolare attenzione alle dinamiche osservate e verificatesi in occasione di eventi eccezionali e con particolare riferimento agli aspetti che accomunano i territori; la gestione congiunta di eventi eccezionali rappresenta del resto un elemento centrale per il presente Piano.

Da un punto di vista metodologico i comuni dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca stanno affrontando un percorso di pianificazione partecipata e verranno coinvolti in riunioni insieme ai responsabili dei Servizi Tecnici comunali, dei Servizi di Polizia Locale ed ai responsabili delle Organizzazioni di Volontariato allo scopo di definire gli aspetti chiave per una modellizzazione degli interventi di gestione delle emergenze consapevole, condivisa e ottimizzata.

Attraverso le consultazioni dei vigenti Piani Comunali di Protezione Civile e dagli strumenti di monitoraggio regionali sono stati recuperati gli eventi critici storicamente accaduti, utili anche per l’elaborazione degli scenari di rischio.



EGERIA

UNIONE COMUNI TERRA DI LEUCA
Piano di Protezione Civile - 2023

Sezione 1
ASPETTI GENERALI

Nel Piano di Protezione Civile Intercomunale sono contenuti gli scenari di rischio del territorio e in un'ottica sistematica, sono state pianificate le attività di prevenzione dei rischi, di presidio del territorio e di gestione delle emergenze. Inoltre, tenuto conto del fatto che i sindaci sono autorità di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti alle rispettive amministrazioni, il Piano dell'Unione è stato predisposto in modo da chiarire per ogni livello di allerta la catena di comando e controllo avente il Presidente dell'Unione come figura principale per il coordinamento delle attività, del flusso delle informazioni e delle comunicazioni. Il Piano tiene conto pertanto di molteplici aspetti e contenuti ed è strutturato in diverse Sezioni.

Per consentire una consultazione il più possibile semplice e per agevolare le fasi di revisione del Piano, i contenuti di carattere generale sono differenziati da quelli relativi ai singoli comuni attraverso una assegnazione di un codice e di un colore ad ogni comune dell'Unione.



1.1. La Protezione Civile – Inquadramento dei ruoli delle istituzioni in base agli eventi

Gli eventi presi in considerazione, per la valutazione dei Rischi ai fini della Protezione Civile sono:

- Tipo A: livello locale

Secondo quanto stabilito dall'art. 7 del Codice della protezione civile, si tratta delle emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

- Tipo B: livello provinciale o sovracomunale

Secondo quanto stabilito dall'art. 7 del Codice della protezione civile, si tratta delle emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni;

- Tipo C: livello nazionale

Secondo quanto stabilito dall'art. 7 del Codice della protezione civile, si tratta delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'art. 24 del Codice stesso.

Nell'organizzazione della Protezione Civile **l'Autorità regionale** assume un ruolo importante nella fase di previsione e prevenzione a livello regionale, nella gestione delle emergenze e nella fase di ritorno alle normali condizioni di vita, agendo anzitutto su cinque fattori:

1. *prevenzione a lungo termine*, da svilupparsi anche con interventi normativi sui fattori urbanistici e territoriali, attuando politiche rigorose di protezione e conoscenza del territorio e dei suoi rischi ed incrementando una cultura della protezione civile con la formazione a tutti i livelli, dai corsi di base e d'aggiornamento, alle esercitazioni e simulazioni di evento avverso;
2. *prevenzione a breve-medio termine*, attraverso l'attività di pianificazione e realizzando, anche in collaborazioni con altri Enti, le opere di difesa del suolo e di ingegneria naturalistica e sismica per mitigare il rischio in modo concreto, o per il monitoraggio dei rischi, nonché attività finalizzate alla resilienza¹ della comunità;

¹ La *resilienza* di un sistema territoriale è la capacità di risposta e recupero di fronte allo shock causato da un evento esterno calamitoso e include quelle caratteristiche che permettono al sistema stesso di intraprendere processi adattivi che facilitino la capacità di riorganizzarsi, cambiare ed imparare dalla propria risposta alla minaccia. Tra i vari aspetti che sono toccati dal concetto più largo di resilienza, come ad esempio la resistenza degli edifici e dell'ambiente costruito (campo dell'ingegneria), o le potenzialità del sistema produttivo (campo dell'economia), qui interessa particolarmente la dimensione sociale per lo sviluppo di una cultura della prevenzione. Ogni comunità deve essere messa più o meno in grado di introdurre per il futuro azioni utili alla riduzione della



3. *prevenzione a brevissimo termine*, effettuata utilizzando i più ampi e affidabili sistemi di previsione e monitoraggio dei rischi, sviluppando azioni di preannuncio e allertamento per eventi calamitosi attesi da pochi giorni a poche ore prima dell'evento;
4. *gestione dell'emergenza*, collaborando con le diverse componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
5. *ritorno alla normalità*, predisponendo insieme agli altri Enti territoriali dei piani di ripristino relativi al ritorno alle normali condizioni di vita.

La Regione Puglia con Deliberazione di Giunta n.914 del 16 giugno 2021, a seguito del D.lgs. n.1 del 2 gennaio 2018 *“Codice di Protezione Civile”* e degli *“Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali”* che definisce *“Le modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di pianificazione di protezione civile...”*, ha definito gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali di Protezione Civile a livello regionale.

Il documento allegato alla delibera analizza i sistemi locali di lavoro (SLL), i contesti territoriali, le forme associative tra Comuni, la dimensione demografica e le funzioni strategiche fondamentali.

Secondo la Deliberazione di Giunta n.914 del 16 giugno 2021, gli ambiti organizzativi ottimali (rinominati come contesti territoriali), individuati come primo livello di suddivisione territoriale, devono svolgere attività di pianificazione con individuazione delle risorse, materiali e mezzi a disposizione per fronteggiare i rischi presenti sul territorio, nonché l’organizzazione delle modalità di supporto da porre in occasione di eventuali emergenze:

- a. per il rischio incendi è attività di pianificazione d’ambito, la ricognizione di mezzi antincendio, individuazione delle fonti di approvvigionamento idrico, individuazione delle aree a maggior rischio incendio, individuazione delle sedi VV.F. e altri comandi di Polizia, ricognizione delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile convenzionate per attività antincendio, sensibilizzazione degli Enti locali nell’attuazione degli interventi di prevenzione incendi, individuazione di comandi VV.F. all’interno dell’ambito;
- b. per il rischio idrogeologico e idraulico è attività di pianificazione d’ambito la ricognizione di mezzi, risorse umane nonché strumentali adibiti alla gestione del rischio idrogeologico ed idraulico, individuazione delle zone a maggior rischio, individuazione di comandi VV.F., ricognizione di Associazioni di Volontariato di Protezione Civile convenzionate per il rischio idrogeologico;

propria vulnerabilità, nonché degli effetti degli eventi calamitosi, ed essere facilitata verso un più rapido adattamento ad un contesto eventualmente nuovo. La *resilienza*, così, “guarda” le catastrofi dalla parte della comunità e della sua capacità di smarcarsi dall’essere semplicemente oggetto di rischio, per diventare invece soggetto capace di adattamento -azione, e assumere iniziative di segnata centralità di fronte a dati eventi di crisi.



- c. per il rischio sismico è attività di pianificazione d’ambito la ricognizione di materiali, mezzi e risorse umane e strumentali utili alla gestione del rischio sismico, nonché l’individuazione sul territorio delle aree di emergenza e primo soccorso.

Per quanto concerne il ruolo fondamentale del volontariato, la **rappresentanza regionale del volontariato**, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n.53 del 23 luglio 2019, che svolge compiti, anche operativi, di interesse per la protezione civile, è ricompresa tra i componenti del Sistema regionale di protezione civile. Nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche, il Sistema regionale di protezione civile, ove necessario, è supportato nelle proprie attività, anche attraverso eventuali specifiche intese e accordi, ai sensi della legislazione nazionale vigente e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dalle amministrazioni dello Stato componenti il Sistema nazionale di protezione civile coordinate dalle prefetture. Concorrono e/o partecipano, altresì, all’attività di protezione civile il volontariato, come previsto dal Capo V del d.lgs. 1/2018 e dall’articolo 16 dello stesso decreto, altri enti pubblici e i consorzi di bonifica, nonché le istituzioni universitarie, gli enti e istituti di ricerca impegnati nei settori scientifici di interesse per la protezione civile, gli ordini e collegi professionali, la Croce rossa italiana, il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, l’Associazione radioamatori italiani, le associazioni specializzate di soccorso tecnico e sanitario, le strutture federative regionali e le delegazioni locali delle associazioni a carattere nazionale riconosciute dal Dipartimento nazionale di Protezione civile e altre forme di volontariato organizzato e di associazionismo appositamente costituite per il perseguitamento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all’esercizio delle funzioni di protezione civile. A tal fine, le strutture regionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Il **Prefetto** rappresenta, in ambito provinciale, la figura istituzionale di riferimento del sistema operativo della Protezione Civile, unitamente alle Province ed alle Regioni, istituzioni a cui è attribuito un ruolo determinante nella gestione degli eventi con grande autonomia d’intervento.

Il **Sindaco** è la figura istituzionale principale della catena operativa della Protezione Civile a livello locale, dall’assunzione delle responsabilità connesse alle incombenze di Protezione Civile, all’organizzazione preventiva delle attività di controllo e monitoraggio, fino all’adozione dei provvedimenti d’emergenza indirizzati soprattutto alla salvaguardia della vita umana.



EGERIA

L'organigramma delle risorse umane a livello comunale ha pertanto a capo il Sindaco responsabile anche delle attività di informazione alla popolazione sugli ***Scenari di rischio***, sulla pianificazione e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo, del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione e di attuazione della pianificazione. Il Sindaco assicura inoltre l'aggiornamento di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale (in fase di emergenza).

Nel caso del Piano Intercomunale, il ruolo dei comuni in forma associata, è enfatizzata dalla L.R. 12 dicembre 2019, n. 6, la quale favorisce lo svolgimento delle funzioni amministrative in unione per assicurarne l'esercizio più conforme al principio costituzionale di adeguatezza e, conseguentemente, salvaguardando criteri di economicità ed efficienza gestionale.



1.2. Gruppo di lavoro

Il Piano della Protezione Civile dell’Unione Comuni Terra di Leuca è stato elaborato al fine di organizzare e pianificare le attività del Sistema di Protezione Civile a livello intercomunale che il Presidente dell’Unione Comunale dovrà guidare.

L’elaborazione del Piano è stata effettuata mantenendo una stretta e continua collaborazione tra:

- Il presidente dell’Unione
- I sindaci dei comuni aderenti all’Unione
- I responsabili degli Uffici Tecnici comunali e il responsabile tecnico dell’Unione
- I comandanti della Polizia Locale dei singoli comuni
- I consulenti esperti del settore di Protezione Civile di Egeria s.r.l. (a socio unico)

In occasione dei diversi incontri tematici svolti a novembre e dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023, i partecipanti al gruppo di lavoro hanno condiviso la conoscenza dei fenomeni critici storicamente accaduti, hanno analizzato e discusso gli scenari di rischio, le criticità da gestire e hanno segnalato le proprie esigenze per la definizione delle modalità operative del Piano.

Inoltre, il Presidente dell’Unione, in accordo con i Sindaci (facenti parte della Giunta dell’Unione), ha provveduto a **organizzare** il servizio intercomunale di Protezione Civile, formato da dipendenti dell’Unione, dei comuni e dai volontari, per assicurare i primi interventi di protezione civile alla cittadinanza, con particolare riguardo a quelli finalizzati alla salvaguardia della vita umana.

Per la gestione di specifiche fasi operative del Piano di Protezione civile Intercomunale e di particolari scenari, i Sindaci hanno inoltre provveduto a confermare/definire il proprio Centro Operativo Comunale (C.O.C) e la sede operativa.

Attraverso il proprio Sistema di Protezione Civile intercomunale e comunale (ossia l’insieme dettagliato delle figure Responsabili del Servizio Intercomunale, delle figure Responsabili dei COC, dei Presidi Territoriali, delle Strutture di Protezione Civile, delle aree per la Protezione Civile ecc. dettagliate nella sezione 4 del Piano), i Comuni dell’Unione Comuni Terra di Leuca possono ritenersi adeguatamente interfacciabili al Sistema Nazionale e Regionale di Protezione Civile ed ai suoi accresciuti strumenti di supporto previsionale e di valutazione, operanti attraverso l’organizzazione dei Presidi territoriali e la rete nazionale dei Centri Funzionali, costituendone la richiesta struttura di coordinamento territoriale.

Inevitabilmente, il funzionamento di tale Sistema, ovvero la riuscita dell’operatività necessaria a fronteggiare un evento calamitoso, dipenderà molto sia dal consapevole e coordinato contributo del Sistema, sia dalla verifica e dall’adeguamento permanente delle azioni del Piano e dalla sua massima divulgazione.



1.3. Sintesi delle tipologie di rischi del territorio

L'analisi del rischio, sviluppata nel Piano è stata condotta a partire da situazioni concrete rilevate sui territori comunali di Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù, Salve, Specchia e Tiggiano, consentendo di costruire scenari di rischio e quindi di predisporre adeguate misure di prevenzione e azioni.

Il territorio dell'Unione è principalmente esposto ai seguenti rischi:

- Idraulico e Idrogeologico
- Geomorfologico
- Incendi d'interfaccia
- Neve e ghiaccio
- Mareggiate/Maremoto

Tutti questi rischi sono stati analizzati singolarmente e sono stati previsti a proposito i modelli di intervento sia nella fase di prevenzione/monitoraggio che in quella di emergenza.



2. STRUTTURA E CONTENUTI DEL PIANO

Il presente Piano della **Protezione Civile dell'Unione Comuni Terra di Leuca** è composto dalle seguenti distinte sezioni, di cui la presente Sezione 1 è parte integrante:

- **SEZIONE 1 - Aspetti generali**

Dedicata alla descrizione del gruppo di lavoro, alla struttura del piano, ai rapporti del Piano con gli altri strumenti di pianificazione vigente, alla validità e al controllo dell'efficienza del piano e all'inquadramento normativo.

- **SEZIONE 2 - Relazione descrittiva del territorio**

Contenente le informazioni utili alla gestione dell'emergenza, riguardanti pertanto: lo stato di fatto del territorio, l'insediamento, le infrastrutture, la distribuzione della popolazione e dei servizi; l'analisi è volta in particolare a far emergere gli elementi che configurano la pericolosità nel territorio ai fini della protezione civile.

La struttura della Sezione 2 include una parte generale del territorio e una parte dettagliata per ogni singolo comune.

- **SEZIONE 3 - Relazione Tecnica - Scenari di rischio**

Contenente, per ogni tipologia di rischio, gli scenari degli eventi attesi (scenari del danno potenziale), costruiti sulla base delle informazioni di cui alle altre sezioni.

- **SEZIONE 4 - Relazione di Piano – Struttura Organizzativa**

La sezione contiene le schede degli elementi che caratterizzano il modello organizzativo dell'Unione.

- **SEZIONE 5a – Modello di Intervento Rischio idraulico idrogeologico**

- **SEZIONE 5b – Modello di Intervento Rischio incendi di interfaccia**

- **SEZIONE 5c – Modello di Intervento Rischio neve**

- **SEZIONE 5b – Modello di Intervento Rischio maremoto**

Contengono le procedure operative necessarie all'organizzazione e all'attivazione degli interventi per ciascuno degli scenari ipotizzati, allo scopo di gestire e superare l'emergenza secondo un quadro logico e temporalmente coordinato, attorno alle criticità.

- **SEZIONE 5 – Allegato A, Allegato B; Allegato C**

Contengono i nominativi delle persone coinvolte e nominate per attuare il Piano, il dettaglio delle modalità di elaborazione delle allerte, il dettaglio delle criticità associate alle allerte, il Piano dei Presidi Territoriali locali

- **SEZIONE 6 - Piano di Formazione e informazione**



Questa sezione include la pianificazione delle attività formative e informative che l’Unione intende adottare nel breve, medio e lungo periodo, al fine di garantire il funzionamento dell’intero Sistema di Protezione Civile, compresa la divulgazione e sensibilizzazione sulle misure di auto protezione.

- **TAVOLE CARTOGRAFICHE:**

- PPC-01A – Carta del rischio idraulico – Inquadramento
- PPC-01B – Carta del rischio geomorfologico – Inquadramento
- PPC-01C – Carta del Rischio incendi interfaccia – Inquadramento
- PPC-01D – Carta del rischio inondazione da maremoto - Inquadramento
- PPC-02A – Carta della Logistica - Montesano Salentino, Miggiano e Specchia
- PPC-02B – Carta della Logistica - Alessano, Corsano, Gagliano del Capo, Morciano di Leuca e Salve
- PPC-02C – Carta della Logistica - Castrignano del Capo, Gagliano del Capo, Morciano di Leuca e Patù
- PPC-02D – Carta della Logistica - Morciano di Leuca e Salve
- PPC-02E – Carta della Logistica – Marine di Salve
- PPC-03A – Carta Scenario S1 – Rischio idraulico – Miggiano, Montesano Salentino e Specchia
- PPC-03B – Carta Scenario S2 – Rischio idraulico – Alessano, Corsano e Tiggiano
- PPC-03C – Carta Scenario S3 – Rischio idraulico – Castrignano del Capo, Gagliano del Capo, Morciano di Leuca, Salve e Patù
- PPC-04A – Carta Scenario S4 – Rischio geomorfologico – Miggiano e Specchia
- PPC-04B – Carta Scenario S5 – Rischio geomorfologico – Tiggiano, Corsano, Alessano, Gagliano del Capo e Castrignano del Capo
- PPC-04C – Carta Scenario S6 – Rischio geomorfologico – Castrignano del Capo e Patù
- PPC-05A – Carta Scenario S7 – Rischio incendi di interfaccia – Specchia e Alessano
- PPC-05B – Carta Scenario S8 – Rischio incendi di interfaccia – Tiggiano, Corsano, Alessano, Gagliano del Capo e Castrignano del Capo
- PPC-05C – Carta Scenario S9 – Rischio incendi di interfaccia – Salve
- PPC-06A – Carta Scenario S10 – Rischio inondazione costiera – Salve, Morciano di Leuca
- PPC-06B – Carta Scenario S11 – Rischio inondazione costiera – Patù, Castrignano del Capo

Tenuto conto delle Sezioni che strutturano il Piano, il documento è stato organizzato all’interno delle stesse in modo da essere facilmente consultabile e modificabile, considerati i continui aggiornamenti a cui dovrà essere sottoposto per essere sempre efficiente ed efficace.



EGERIA

UNIONE COMUNI TERRA DI LEUCA

Piano di Protezione Civile - 2023

Sezione 1

ASPETTI GENERALI

Data la presenza di più comuni e la vastità del territorio a cui il Piano si riferisce, per una più immediata e facile rintracciabilità dei contenuti, è stata utilizzata una codifica che prevede per ogni comune l'identificazione attraverso un colore e un codice come di seguito specificato:

COMUNE	COD	COLORE	R	G	B
Unione Comuni			200	200	200
ALESSANO	A		163	1	5
CASTRIGNANO DEL CAPO	B		254	8	13
CORSANO	C		254	147	7
GAGLIANO DEL CAPO	D		254	245	6
MIGGIANO	E		65	201	3
MONTESANO SALENTINO	F		0	102	0
MORCIANO DI LEUCA	G		0	153	153
PATU'	H		133	214	255
SALVE	I		2	37	243
SPECCHIA	L		86	48	195
TIGGIANO	M		203	41	191

Nella consultazione, pertanto, se ad esempio si ricercano gli scenari di rischio del comune di Miggiano sarà sufficiente consultare la Sezione 3 e ricercare gli scenari preceduti dalle etichette verdi e dal codice E.

Un punto di forza di questa metodologia di codifica è quella di rendere rintracciabili i contenuti per codice colore, modificabile e pertanto aggiornabile il Piano in caso di aggiunte e/o sostituzioni di azioni e/o strutture, ma anche in caso di cancellazione o aggiunta di comuni aderenti all'Unione.

In conclusione, si ricorda che il Piano Intercomunale, al pari dei Piani comunali di Protezione Civile, riguarda una scala di intervento territoriale, non può contenere pertanto il piano di evacuazione di specifici edifici (scuole, edifici industriali, ospedali); questi devono essere redatti da parte di ciascun ente, istituzione e



EGERIA

UNIONE COMUNI TERRA DI LEUCA
Piano di Protezione Civile - 2023

Sezione 1
ASPETTI GENERALI

azienda. Il Piano rappresenta altresì il punto di riferimento da tenere sempre presente per la redazione e il raccordo delle azioni contenute nei piani di evacuazione degli edifici.

Pertanto, ogni scuola, ufficio pubblico, struttura ospedaliera, museo, ecc., deve dotarsi del proprio piano di emergenza per non trovarsi impreparato di fronte ad un eventuale evento calamitoso, portandolo a conoscenza della struttura di Protezione Civile Comunale e Intercomunale.



3. VALIDITA', CONTROLLO ED EFFICIENZA DEL PIANO

3.1. Iter di approvazione del Piano

La legge n. 56 del 7 aprile 2014 stabilisce all'art. 1 comma 112 che "Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 12, del Codice di Protezione Civile Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018.

Al pari dei Piani di Protezione Civile comunale, il Piano Intercomunale deve essere:

- caricato, **previa adozione**, nel sistema informativo regionale di protezione civile SINAPSI;
- pubblicato nella homepage del sito dell'Unione e dei Comuni;
- aggiornato costantemente per la parte dei dati e per la parte delle procedure operative (qui contenuta alla Sezione 5).

Anche gli aggiornamenti devono essere approvati con deliberazione consiliare dell'Unione.

Per quanto riguarda le caratteristiche del Piano esso è uno strumento dinamico e modificabile in conseguenza dei cambiamenti che i sistemi territoriale, sociale e politico-organizzativo subiscono nel tempo.

L'aggiornamento periodico del Piano è necessario per consentire di gestire l'emergenza nel modo migliore.

La stessa deliberazione dovrà contenere le modalità previste per la revisione, l'aggiornamento, la trasmissione ai soggetti facenti parte il Sistema di Protezione Civile e la pubblicità e diffusione dei contenuti alla popolazione, stabilite secondo quanto prescritto dagli indirizzi nazionali e regionali.

Il Piano così approvato dovrà essere trasmesso in copia a:

- Sezione Protezione Civile della Regione Puglia;
- Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo;
- Autorità di Distretto;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- A.S.L., Distretto Sanitario di Competenza.

3.2. Verifica ed aggiornamento del piano

Alla lettera b, comma 1, dell'art.11 del Codice della Protezione Civile viene attribuita alle Regioni la funzione di indirizzo per la predisposizione, revisione e valutazione periodica dei Piani di Protezione Civile; pertanto,



di seguito sono elencate le indicazioni utili alla definizione da parte dell'Unione, delle modalità di aggiornamento e verifica del documento.

Per garantire la funzionalità e l'aggiornamento costante del Piano, l'Unione dei Comuni deve:

1. effettuare l'inserimento dei contenuti cartografici, descrittivi e tabellari all'interno del sistema S.I.N.A.P.S.I. e ottenere conferma di completezza, necessaria per attivare l'opzione di stampa dello stesso;
2. approvare il Piano di Protezione Civile stampato;
3. dare pubblicità dell'avvenuta approvazione e predisporre sul sito dell'ente un apposito banner, facilmente visibile, da cui scaricare il documento;
4. divulgarne i contenuti attraverso attività e iniziative volte ad informare la popolazione per diffondere la conoscenza delle misure di autoprotezione da adottare in caso di emergenza e favorire l'adozione di comportamenti consapevoli;
5. organizzare e promuovere esercitazioni e attività di addestramento e formazione per testare il funzionamento e l'efficacia del modello d'intervento e della catena di comando e controllo pianificata;
6. effettuare un report con un'analisi critica della sua validità, testata durante le attività descritte al punto 5 o durante eventi calamitosi, da utilizzare come base per l'aggiornamento;
7. correggere e aggiornarne i contenuti tenendo conto degli esiti delle attività di verifica e dei mutamenti territoriali, amministrativi e organizzativi avvenuti.

In ogni caso è prescritto per tutti i Comuni, in questo caso per l'Unione, l'aggiornamento del Piano almeno ogni 3 anni o all'occorrenza e la revisione almeno una volta l'anno. S'intende per aggiornamento qualsiasi modifica che interessi parti sostanziali del Piano, che influenzi gli scenari di rischio, la struttura organizzativa a livello locale e il modello d'intervento, per cui è richiesta l'approvazione con Delibera di Consiglio. Per revisione, invece, la verifica e/o modifica dei contenuti delle tabelle e delle schede, di referenti e/o loro contatti, del censimento di mezzi e strutture.



3.3. Esercitazione di protezione civile

Le esercitazioni di protezione civile devono mirare a verificare, nelle condizioni più estreme e diversificate, la capacità di risposta di tutte le strutture operative interessate e facenti parte del Modello di intervento, così come previsto dal presente Piano.

Le esercitazioni sono uno strumento indispensabile per mettere a punto ed aggiornare le procedure di emergenza di protezione civile e garantire conseguentemente l'efficacia e l'efficienza delle operazioni nelle fasi di soccorso ed emergenza.

Le esercitazioni, in generale, servono a verificare ciò che di fatto non è funzionale nella pianificazione delle procedure. Un'esercitazione sarà efficace se evidenzierà le caratteristiche negative del sistema/soccorso che necessitano di aggiustamenti e rimedi. Infatti, il soccorso alla popolazione non può non andare incontro ad una serie di variabili difficili da prevedere all'atto della pianificazione dell'emergenza, ma da prendere in considerazione con esperimenti ripetuti. Le esercitazioni dovranno: verificare la corretta impostazione del modello di intervento; valutare il dimensionamento del personale in relazione ai compiti ed alle azioni assegnate nelle varie fasi di allertamento e gestione dell'emergenza; riguarderanno anche i segnali d'allarme e di cessato allarme; l'attivazione dei presidi da monitorare; la chiusura degli accessi; l'attivazione della viabilità alternativa di emergenza; i comportamenti individuali di auto protezione; le principali misure di sicurezza e l'evacuazione. Gli obiettivi delle esercitazioni sono: facilitare la memorizzazione delle informazioni ricevute attraverso la partecipazione ad azioni reali; favorire la predisposizione alla mobilitazione in modo consapevole e senza panico; verificare l'efficacia dei segnali d'allarme e dei messaggi informativi relativi ai comportamenti da adottare in emergenza, preventivamente diffusi alla popolazione.

Le esercitazioni dovranno, perciò, essere verosimili, tendere il più possibile ad una realistica simulazione degli eventi e dei comportamenti in base agli scenari pianificati.

L'organizzazione di un'esercitazione dovrà essere curata dal COI in coordinamento con i COC e in particolare dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile dell'Unione che dovrà considerare in maniera chiara gli obiettivi (verifica dei tempi di attivazione, dei materiali e mezzi, delle modalità di informazione alla popolazione, delle aree di emergenza, ecc.), gli scenari previsti e le strutture operative coinvolte.

L'Unione Comuni Terra di Leuca, attraverso il COI e/o i COC, dovrà procedere ad effettuare le esercitazioni necessarie per garantire e verificare la corretta applicazione del Piano, coinvolgendo non solo la Struttura operativa locale di protezione Civile, la Protezione Civile Regionale, ma anche la popolazione.

In fase di progettazione di un'esercitazione di Protezione Civile occorrerà definire i seguenti elementi fondamentali che saranno presentati in un apposito documento che deve essere condiviso preventivamente da tutti i soggetti che partecipano all'esercitazione:

- ✓ l'ambito di riferimento e le località interessate;



EGERIA

- ✓ la data di svolgimento;
- ✓ la tipologia dell'esercitazione;
- ✓ le componenti e le strutture operative partecipanti;
- ✓ gli obiettivi dell'esercitazione;
- ✓ l'individuazione e la descrizione di un evento storico di riferimento;
- ✓ la definizione di uno scenario di rischio;
- ✓ la descrizione del sistema di allertamento;
- ✓ il sistema di coordinamento;
- ✓ l'attivazione e l'utilizzo delle aree di emergenza;
- ✓ le modalità di risposta del sistema di protezione civile;
- ✓ le modalità di coinvolgimento della popolazione;
- ✓ il sistema di informazione della popolazione;
- ✓ il cronoprogramma delle attività;
- ✓ la stima dei costi;
- ✓ la valutazione dei risultati.



3.4. Inquadramento normativo

Normativa di Protezione Civile

Il Piano deve essere redatto tenendo conto delle norme, delle direttive e delle circolari esistenti in materia di protezione civile o riguardanti materie correlate, di livello europeo, nazionale e regionale. I riferimenti considerati devono essere esplicitati nella parte di inquadramento generale della relazione. Di seguito si riportano in maniera indicativa e non esaustiva i principali riferimenti di livello nazionale e regionale di cui tener conto nella fase di redazione del Piano, precisando che quelli di settore, specifici per ciascuna tipologia di rischio, verranno richiamati nei relativi capitoli.

Livello Nazionale:

➤ **Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile”**

Raccoglie e riordina la normativa nazionale e le disposizioni nazionali in materia di protezione civile.

➤ **Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 02 ottobre 2018 “Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile per l'aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto”**

Fornisce alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile le Indicazioni per l'aggiornamento delle rispettive pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto, anche con riferimento all'individuazione speditiva delle aree costiere potenzialmente esposte ad eventi di maremoto sismoindotti e delle relative zone di allertamento.

➤ **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017 “Istituzione del Sistema d'Allertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma – SiAM”**

Viene istituito, sotto il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile, il Sistema di allertamento nazionale per i maremoti (SiAM) dedicato ai maremoti generati da eventi sismici nel Mar Mediterraneo.

➤ **Nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 10 febbraio 2016 “Indicazioni Operative recanti “Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile”**

Nota emanata in attuazione delle Direttive P.C.M. del 27.02.2004 e P.C.M. del 03.12.2008.

➤ **Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1099 del 31 marzo 2015 “Indicazioni operative inerenti “La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri Operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza”**



La Direttiva viene emanata vista l'esigenza di determinare specifici criteri di individuazione delle sedi dei centri del coordinamento nonché delle aree di emergenza, previsti nei documenti di pianificazione di protezione civile, al fine di favorire la risposta, in emergenza, del Servizio nazionale di protezione civile, sia sotto il profilo strutturale che logistico-funzionale.

- **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2015 “Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, di recepimento della Direttiva 2007/60/CE”**

Indirizzi operativi che il Dipartimento della Protezione Civile ha rivolto a tutte le Regioni per la predisposizione della parte dei Piani di gestione sul sistema di allertamento nazionale (statale e regionale) per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.

- **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014 “Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico”**

Il Programma nazionale di soccorso persegue l'obiettivo del coordinamento e della direzione unitaria dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile, attraverso gli indirizzi per la predisposizione delle pianificazioni di emergenza, sia del Dipartimento della protezione civile che delle componenti e delle strutture operative, nel rispetto delle loro competenze. Vengono fornite le indicazioni per l'aggiornamento e la verifica della pianificazione di emergenza, anche mediante periodiche esercitazioni, nonché individuati i soggetti preposti alla promozione di percorsi formativi e di azioni finalizzate alla crescita della conoscenza di protezione civile.

- **Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2013 “Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012”**

Aggiorna gli indirizzi per il controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

- **Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 “Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”**

Con questa Direttiva le organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile vedono assicurata la loro piena partecipazione alle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

E' prevista l'emanazione di un regolamento, adottato con Dpr n. 194/2001, che tutela la partecipazione delle organizzazioni di volontariato a tutte le attività di protezione civile e ne disciplina ogni aspetto.

- **Legge n. 100 del 12 luglio 2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”**



Tale legge risponde all'urgenza di emanare disposizioni per il riordino del Servizio nazionale di protezione civile ed il rafforzamento della sua capacità operativa, nonché di garantire il corretto impiego e reintegro del Fondo nazionale di protezione civile, al fine di rendere più incisivi gli interventi di protezione civile da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 48 del D.Lgs. n. 1/2018 ha abrogato l'art. 1, commi 1 e 3, e l'art. 1-bis del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59.

- **Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 “Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto”**

Vengono dettati gli indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, e per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari.

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 “Approvazione del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione”**

Vengono approvati la scheda Aedes di rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari ed il relativo manuale. Si stabilisce che a supporto delle campagne di sopralluogo post-sisma, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano si potranno dotare di elenchi di tecnici che abbiano seguito idonei percorsi formativi con verifica finale e aggiornamenti periodici, concordati con il Dipartimento della Protezione Civile.

- **Circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 maggio 2010 riguardante la programmazione e l'organizzazione delle attività addestrative di protezione civile**

Fornisce indicazioni per uniformare le attività addestrative sull'intero territorio nazionale.

- **Decreto Legislativo n. 49 del 23 febbraio 2010 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”**

Disciplina le attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni, al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni. Assegna il compito di predisporre i Piani di gestione del rischio alluvione alle Autorità di Bacino distrettuali e alle Regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento della Protezione Civile. I Piani di gestione del rischio di alluvioni devono riguardare anche la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvione e il sistema di allertamento nazionale, devono comprendere la promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo e l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità.



- **Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843 del 19 gennaio 2010 “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile”**

All'art. 13 viene istituita una Commissione di esperti del rischio sismico, che ha il compito di definire obiettivi e criteri generali di un'efficace azione di prevenzione da attuare con i fondi messi a disposizione dall'art.11, Legge n. 77 del 24 giugno 2009.

- **Legge n. 77 del 24 giugno 2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”**

Con l'art. 11 viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, per finanziare interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale. L'art. 48 del D.Lgs. n. 1/2018 ha abrogato gli artt. 4, comma 9-bis, e 15, commi 2-3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

- **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”**

Direttiva finalizzata alla definizione di procedure operative per ottimizzare le capacità di allertamento, di attivazione e di intervento del Servizio nazionale di protezione civile. Tali procedure operative disciplinano la gestione del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti, l'attivazione e il coordinamento delle componenti del Servizio nazionale di protezione civile, la descrizione del modello organizzativo per la gestione dell'emergenza con l'indicazione degli interventi prioritari da disporre a livello nazionale per supportare ed integrare adeguatamente la risposta locale di Protezione Civile.

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008 “Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della Protezione civile”**

Vengono apportate modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, così come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2006.

- **Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”**

Approvato dal Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Capo Dipartimento della Protezione Civile.

- **Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni**

La Direttiva ha l'obiettivo di creare un quadro di riferimento omogeneo a scala europea per la gestione delle alluvioni. Essa sancisce l'opportunità che tutti gli Stati membri si dotino di Piani di gestione per il



rischio alluvione, nei quali devono essere contenuti tutti gli aspetti della gestione del rischio tra cui le misure di prevenzione, protezione e preparazione all'evento.

➤ ***“Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di Protezione Civile” dell’ottobre 2007***

Redatto dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007, fornisce indicazioni pratiche per l’elaborazione dei Piani di emergenza a livello locale, affinché i Comuni possano definire scenari di rischio, con particolare riferimento agli incendi di interfaccia e agli eventi di natura idrogeologica e idraulica, illustra i principali obiettivi da perseguire e il modello d’intervento con le attività da predisporre per l’efficace gestione dell’emergenza.

➤ ***Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”***

Dispone all’art. 1 che i sindaci delle Regioni interessate predispongano piani comunali di emergenza che tengano conto delle strutture esposte al rischio incendi di interfaccia, al fine della salvaguardia e dell’assistenza alla popolazione.

➤ ***Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2007 “Linee guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale”***

Il documento è uno strumento tecnico-operativo indirizzato ai sindaci dei Comuni in cui sorgono stabilimenti industriali o che, per prossimità, potrebbero essere coinvolti in caso di incidente rilevante. I Comuni, in base all’art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 334/99, hanno il compito di “portare tempestivamente a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore” dello stabilimento, attraverso una scheda informativa. È dovere del Sindaco elaborare una campagna informativa che renda i cittadini consapevoli dell’esistenza del rischio industriale e della possibilità di mitigare le conseguenze di un incidente rilevante, adottando norme di autoprotezione e mettendo in pratica le misure di sicurezza indicate nel Piano di Emergenza Esterna (PEE).

➤ ***Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 “Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”***

Ai fini dell’individuazione delle zone sismiche e della formazione e dell’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone sono approvati i criteri generali e la mappa di pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale.

➤ ***Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 “Direttiva per il coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla***



popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose”

Vengono emanati indirizzi per definire ed illustrare l'organizzazione, il funzionamento e l'operatività delle strutture del Dipartimento della protezione civile preposte all'attività di gestione delle emergenze; per individuare e divulgare le procedure operative finalizzate a consentire il continuo scambio di informazioni sugli accadimenti di pertinenza della protezione civile registrati dalle strutture e componenti territoriali in modo da porre in condizioni il Dipartimento di garantire con assoluta tempestività ed efficacia la capacità di allertamento, di attivazione e di intervento del Servizio nazionale di protezione civile.

➤ **Decreto Legislativo n. 238 del 21 settembre 2005 “Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”**

Aggiorna la normativa in materia di incidenti rilevanti, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999.

➤ **Legge n. 152 del 26 luglio 2005 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile”**

Legge approvata vista la necessità di incrementare la funzionalità e l'efficienza operativa del Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito della gestione delle emergenze e degli interventi a tutela della popolazione dalle varie ipotesi di rischio, tenuto conto dei rilevanti ed accresciuti compiti istituzionali a esso attribuiti dalla normativa. L'art. 4 “Disciplina e potenziamento del Dipartimento della protezione civile” e l'art. 8 “Indirizzi operativi in materia di volontariato” sono stati abrogati dall'art. 48 del D.Lgs. n. 1/2018.

➤ **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005 “Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334”**

Il Dipartimento della Protezione Civile approva lo strumento operativo per l'elaborazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza esterni (PEE).

➤ **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”**

La Direttiva individua le autorità a cui compete la decisione e la responsabilità di allertare il sistema della protezione civile ai diversi livelli, statale e regionale, e nelle diverse fasi dell'eventuale manifestarsi, nonché del manifestarsi, di calamità, catastrofi e altri eventi che possano determinare o che determinino situazioni di rischio. Inoltre vengono definiti i soggetti istituzionali e gli organi territoriali coinvolti nelle



attività di previsione e prevenzione del rischio e di gestione dell'emergenza, nonché i loro legami funzionali ed organizzativi.

- **Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”**

L'intero territorio nazionale viene riclassificato in quattro zone a diversa pericolosità, eliminando le zone non classificate. Nessuna area del nostro Paese può ritenersi non interessata dal problema sismico.

- **Legge n. 286 del 27 dicembre 2002 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”**

Ridefinisce poteri e compiti del Capo Dipartimento della Protezione Civile in situazioni emergenziali. L'art. 3 è stato abrogato dall'art. 48 del D.Lgs. n. 1/2018.

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2001 “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”**

Linee guida di cui all'art. 3 della Legge n. 353 del 21 novembre 2000.

- **Legge n. 401 del 9 novembre 2001 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”**

Risponde alla necessità di attribuire ad un'unica struttura centrale il coordinamento delle attività in materia di protezione civile, per assicurare la continuità del coordinamento e la concreta funzionalità delle strutture preposte, alla luce della mancata conclusione delle procedure finalizzate all'operatività dell'Agenzia di protezione civile prevista dall'art. 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'art. 5 “Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile” è stato abrogato dall' art. 48 del D.Lgs n. 1/2018.

- **Legge n. 353 del 21 novembre 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”**

Attribuisce alle Regioni la competenza in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, nonché la redazione del piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, mentre allo Stato attribuisce il concorso alle attività di spegnimento con i mezzi della flotta aerea antincendio di Stato.

- **Decreto Legislativo n. 334 del 17 agosto 1999 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”**



Al fine di prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e di limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, si indicano gli obblighi del gestore tra cui la redazione del Piano di emergenza interno e del Rapporto di sicurezza, mentre spetta al Prefetto, d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione, la redazione del Piano di emergenza esterno allo stabilimento e il coordinamento in fase di attuazione.

- **Legge n. 267 del 3 agosto 1998 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”**

Le Autorità di Bacino e le Regioni devono approvare i piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico. Dovranno essere adottate anche le misure di salvaguardia. La legge prevede il potenziamento delle strutture tecniche per la difesa del suolo e la protezione dell'ambiente.

Livello Regionale:

- **Deliberazione di Giunta Regionale n. 914 del 16 giugno 2021 “Ricognizione attività per la definizione dei contesti territoriali, propedeutiche all'individuazione degli Ambiti territoriali e organizzativi ottimali di protezione civile della regione Puglia. Preadozione funzionale alla condivisione con enti territoriali e organi di Governo”**

Definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalla Regione Puglia, sulla base dei criteri generali (fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 3 del Codice di Protezione Civile) per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di Protezione Civile, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

- **Legge Regionale n. 53 del 12 dicembre 2019 “Sistema Regionale di Protezione Civile”**

Disciplina il riordino delle funzioni della Regione Puglia in materia di Protezione Civile.

- **Deliberazione di Giunta Regionale n. 1571 del 03 ottobre 2017 “Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico e Idraulico”**

Recependo le indicazioni operative del Capo della Protezione Civile del 10 febbraio 2016, aggiorna le precedenti procedure regionali di allertamento che individuano le zone di allerta, i sistemi di soglie pluviometriche e idrometriche corrispondenti ai diversi livelli di criticità, e sancisce la corrispondenza biunivoca tra livelli di criticità e livelli di allerta e l'attivazione delle fasi operative in base ai livelli di allerta.

- **Deliberazione di Giunta Regionale n. 1930 del 21 novembre 2017 “Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi” con validità 2018-2020**



Fornisce indicazioni per l'organizzazione e lo svolgimento delle azioni di contrasto e contenimento degli incendi boschivi o degli incendi di interfaccia, con finalità di mitigazione del rischio incendi boschivi sul territorio regionale.

➤ **Legge Regionale n. 38 del 12 dicembre 2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”**

Promulgata con la finalità di prevenire e contrastare l'innesto e la propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e gli ecosistemi agricoli e forestali e favorire la riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera.

➤ **Deliberazione di Giunta Regionale n. 1439 del 13 settembre 2016 “Documento di gestione del rischio idraulico del fiume Fortore a valle della diga di Occhito e costituzione dell'Unità di Comando e Controllo (U.C.C.)”**

Vengono definite le procedure per la gestione operativa del Piano di laminazione preventivo della diga di Occhito finalizzata al governo delle piene, le soglie di criticità idraulica dell'alveo a valle della diga, le fasi di allerta per rischio idraulico a valle della diga nonché le condizioni di attivazione e la composizione dell'U.C.C. e, in particolare, della Funzione tecnico-scientifica.

➤ **Regolamento Regionale n. 1 del 11 febbraio 2016 “Disposizioni relative al Volontariato di Protezione Civile della Regione Puglia”**

Recente disposizioni relative alle modalità di iscrizione, diniego di iscrizione e cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'elenco regionale del volontariato di protezione civile, alle modalità di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile e all'erogazione di contributi e rimborsi.

➤ **Deliberazione della Giunta Regionale n. 1119 del 26 maggio 2015 “Piano di gestione del rischio alluvioni – Sezione B (D.lgs. n. 49/10, art. 7, comma 3, lettera b) – Sistema di allertamento per il rischio idraulico ai fini di Protezione Civile della Regione Puglia”**

Fornisce un quadro delle azioni del sistema di protezione civile regionale, con particolare riferimento al rischio idraulico, svolte nell'ambito delle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza, allertamento, regolazione dei deflussi, sintesi dei contenuti e supporto all'attivazione dei piani di emergenza e adozione di misure non strutturali volte alla riduzione del rischio.

➤ **Legge Regionale n. 7 del 14 marzo 2014 “Sistema regionale di Protezione Civile”**

Disciplina il riordino delle funzioni della Regione Puglia in materia di Protezione Civile.



3.5. Terminologia e acronimi del Piano

Arene di accoglienza

Luoghi in grado di accogliere e in cui svolgere l'assistenza alla popolazione allontanata dalle proprie abitazioni. Possono consistere in luoghi già esistenti come strutture fieristiche e mercati (utili per eventi non superiori alle 24/48 ore) o centri di accoglienza, come scuole e alberghi per periodi temporanei o tendopoli, sempre per periodi brevi, o moduli prefabbricati (utili per eventi non superiori alle 48 ore).

Arene di ammassamento

Luoghi, in zone sicure riguardo alle diverse tipologie di rischio, dove trovare sistemazione idonea per i soccorritori e le risorse necessarie a garantire un razionale intervento nelle zone di emergenza. Tali aree dovranno essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni, e ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e con possibilità di smaltimento delle acque reflue. Il periodo di permanenza in emergenza di tali aree è compreso tra poche settimane e qualche mese.

Avviso

Documento emesso, se del caso, dal Dipartimento Protezione Civile o dalle regioni per richiamare ulteriore e specifica attenzione su possibili eventi comunque segnalati nei Bollettini di vigilanza meteo e/o di criticità. Può riguardare eventi già previsti come particolarmente anomali o critici, o eventi che in modo non atteso, ma con tempi compatibili con le possibilità e l'efficacia delle attività di monitoraggio strumentale e di verifica degli effetti sul territorio, evolvono verso livelli di criticità superiore.

Il documento è reso disponibile al Servizio Nazionale della Protezione Civile, affinché, sulla base di procedure univocamente e autonomamente stabilite e adottate dalle Regioni, siano attivati i diversi livelli di allerta a cui corrispondono idonee misure di prevenzione e di gestione dell'emergenza.

Avviso di criticità regionale

Nelle more dell'attivazione del Centro Funzionale Decentrato, tale avviso è un documento emesso dal Centro Funzionale Centrale (in base al principio di sussidiarietà), in cui è esposta una generale valutazione del manifestarsi e/o dell'evolversi di eventi con livelli di criticità almeno moderata o elevata. L'Avviso riporta il tipo di rischio ed il livello di criticità atteso per almeno le successive 24 ore, in ogni zona d'allerta. L'adozione dell'Avviso è di competenza del Presidente della Giunta Regionale o del soggetto da lui a tal fine delegato sulla base della legislazione regionale in materia.

Avviso nazionale di avverse condizioni meteorologiche (o Avviso meteo nazionale)

Documento emesso dal Dipartimento della Protezione Civile nel caso di più Avvisi meteo regionali e/o di eventi meteorologici stimati di riconosciuta rilevanza a scala sovra regionale. L'Avviso meteo nazionale è costituito, quindi, dall'integrazione degli Avvisi meteo regionali e dalle valutazioni effettuate dal



Dipartimento stesso relativamente alle regioni presso le quali il Centro Funzionale Decentrato non sia ancora stato attivato o non sia autonomo nei riguardi delle previsioni meteorologiche.

Avviso regionale di condizioni meteorologiche avverse (o Avviso meteo regionale)

Documento emesso dal Centro Funzionale Decentrato, se attivato ed autonomo nei riguardi delle previsioni meteorologiche, in caso di previsione di eventi avversi di riconosciuta rilevanza a scala regionale.

Bollettino

Documento emesso quotidianamente dal Centro Funzionale Centrale o Decentrato, in cui è rappresentata una previsione degli eventi attesi, sia in termini di fenomeni meteorologici che in termini di valutazione dei possibili conseguenti effetti al suolo. La previsione è da intendersi in senso probabilistico, associata a livelli di incertezza significativa e che permane per alcune tipologie di fenomeni, ad es. Temporali. Il documento è reso disponibile al Servizio Nazionale della Protezione Civile, affinché, sulla base di procedure univocamente ed autonomamente stabilite e adottate dalle regioni, siano attivati i diversi livelli di allerta a cui corrispondono idonee misure di prevenzione e di gestione dell'emergenza.

Bollettino di criticità idrogeologica e idraulica

Bollettino emesso dal Centro Funzionale Centrale per segnalare la valutazione dei livelli di criticità idrogeologica e idraulica mediamente attesi, per le 36 ore successive dal momento dell'emissione, sulle zone di allerta in cui è suddiviso il territorio italiano. Il documento rappresenta la valutazione del possibile verificarsi, o evolversi, di effetti al suolo (frane e alluvioni) dovuti a forzanti meteorologiche, sulla base di scenari di evento predefiniti. La previsione è quindi da intendersi in senso probabilistico, come grado di probabilità del verificarsi di predefiniti scenari di rischio in un'area dell'ordine non inferiore a qualche decina di chilometri.

Bollettino di vigilanza meteorologica nazionale

Bollettino emesso dal Centro Funzionale Centrale per segnalare i fenomeni meteorologici significativi previsti per le 36 ore successive dal momento dell'emissione, oltre la tendenza attesa per il giorno successivo su ogni zona di vigilanza meteorologica in cui è suddiviso il territorio italiano. Il documento rappresenta i fenomeni meteorologici rilevanti ai fini di Protezione Civile, di possibile impatto sul territorio per il rischio idrogeologico o idraulico, o per situazioni riguardanti il traffico viario e marittimo, o sulla popolazione in tutti gli aspetti che possono essere negativamente influenzati dai parametri meteorologici.



Cancello

Punti obbligati di passaggio per ogni mezzo di soccorso, particolarmente se provenienti da territori confinanti, per la verifica dell'equipaggiamento e l'assegnazione della zona di operazione. Sono presidiati preferibilmente da uomini delle forze di Polizia (Municipale o dello Stato) eventualmente insieme ad operatori del sistema di soccorso sanitario, ma comunque in collegamento con le Centrali Operative 118 o le strutture di coordinamento della Protezione Civile attivate localmente (CCS, COM, COC).

Centro Funzionale per finalità di Protezione Civile (rete dei CF)

Rete di centri di supporto alle decisioni delle autorità competenti per le allerte e per la gestione dell'emergenza. Ai fini delle funzioni e dei compiti valutativi, decisionali, e delle conseguenti assunzioni di responsabilità, la rete dei Centri Funzionali è costituita dai Centri Funzionali Regionali, o Decentrali, e da un Centro Funzionale Statale, o Centrale, presso il Dipartimento della Protezione Civile. La rete dei Centri Funzionali opera secondo criteri, metodi, standard e procedure comuni ed è componente del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Il servizio svolto dalla rete, nell'ambito della gestione del sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico ed idraulico, si articola in due fasi: la fase di previsione circa la natura e l'intensità degli eventi meteorologici attesi, degli effetti che il manifestarsi di tali eventi potrebbe determinare sul territorio, nella valutazione del livello di criticità atteso nelle zone d'allerta; la fase di monitoraggio e sorveglianza del territorio.

Centro Servizi Regionale

È una struttura operativa permanente costituita da magazzini per lo stoccaggio di materiale assistenziale e di pronto intervento da utilizzare in eventi calamitosi in Italia e all'estero. Nella Regione Sardegna è dislocato presso il Centro Servizi della Protezione Civile di Macchiarreddu – VI Strada Ovest – Uta (CA).

COC - Centro Operativo Comunale

Struttura operativa attivata dal Sindaco in emergenza o in previsione di una emergenza per la direzione e il coordinamento delle attività del presidio territoriale locale e dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.

COI - Centro Operativo Intercomunale

Struttura operativa sovra comunale in grado di assicurare l'erogazione di un servizio di protezione civile ai Comuni tra loro associati e che hanno sottoscritto una specifica convenzione, nella chiarezza dei rapporti istituzionali, evitando sovrapposizioni di attività; viene attivato in emergenza o in previsione di una emergenza per la direzione e il coordinamento delle attività del presidio territoriale intercomunale locale e dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.



COM - Centro Operativo Misto

Struttura operativa che coordina i servizi di emergenza a livello provinciale. Le strutture adibite a sede COM devono avere una superficie adeguata al fine di garantire una suddivisione interna che preveda almeno: una sala per le riunioni, una sala per le funzioni di supporto, una sala per il volontariato, una sala per le telecomunicazioni.

COP – Centro Operativo Provinciale

Struttura operativa provinciale che coincide con le sale operative dei Servizi Territoriali Ispettorati Ripartimentali del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale; è dedicata, in modo integrato, alla gestione del rischio incendi con tutte le componenti provinciali di protezione civile.

CCS - Centro Coordinamento Soccorsi

Massimo organo di coordinamento delle attività di Protezione Civile in emergenza a livello provinciale, composto dai responsabili di tutte le strutture operative che operano sul territorio. I CCS individuano le strategie e gli interventi per superare l'emergenza anche attraverso il coordinamento dei COM - Centri Operativi Misti. Sono organizzati in funzioni di supporto.

CFVA

Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale

CFS

Corpo Forestale dello Stato

Comitato Comunale di Protezione Civile

Organo interno al comune con compiti di pianificazione e organizzazione dell'attività di prevenzione sul territorio.

Colonna mobile regionale (CMR)

La Colonna Mobile Regionale nasce da un progetto della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e prevede che tutte le Regioni e le Province autonome abbiano strutture funzionali modulari intercambiabili in grado di garantire standard operativi strumentali e di prestazione omogenei per tutti gli interventi e piena autosufficienza per l'intera durata dell'emergenza. La Colonna mobile è costituita dall'insieme di uomini, attrezzature e procedure e nell'estensione più ampia di intervento si articola in:

- moduli assistenza alla popolazione;
- moduli produzione e distribuzione pasti;
- moduli telecomunicazioni in emergenze;
- modulo segreteria e comando;



- modulo logistica per gli addetti ed i soccorsi;
- modulo sanitario Pma - Posto medico avanzato.

Componenti del Servizio nazionale della Protezione Civile

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 225/92, sono Componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane che, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, provvedono all'attuazione delle attività di Protezione Civile. Concorrono alle attività di Protezione Civile anche enti pubblici, istituti e gruppi di ricerca scientifica, ogni altra istituzione e organizzazione anche privata e i cittadini, i gruppi associati di volontariato civile, gli ordini e i collegi professionali.

DOS

Direttore delle operazioni di spegnimento, operatore del CFVA che coordina le attività di spegnimento e bonifica degli incendi.

Esposizione

È il numero di unità (o "valore") di ognuno degli elementi a rischio presenti in una data area, come le vite umane o gli insediamenti.

EFS

Ente Foreste della Sardegna.

Evento

Fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla popolazione, alle attività, alle strutture e infrastrutture, al territorio. Gli eventi, ai fini dell'attività di Protezione Civile, si distinguono in:

- eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo (art.2, legge n. 225/92, modificato dal Decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012).

Evento atteso

Rappresenta l'evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata, etc.), che la Comunità Scientifica si aspetta possa accadere in una certa porzione di territorio, entro un determinato arco di tempo.



Evento non prevedibile

L'avvicinarsi, o il verificarsi, di tali eventi non è preceduto da alcun fenomeno (indicatore di evento) che consenta la previsione.

Evento prevedibile

Un evento si definisce prevedibile quando è preceduto da fenomeni precursori.

Fasi operative

L'insieme delle azioni di Protezione Civile centrali e periferiche da intraprendere prima (per i rischi prevedibili), durante e dopo l'evento.

Funzioni di supporto

Costituiscono la struttura organizzativa di base dei centri operativi e rappresentano i diversi settori di attività della gestione dell'emergenza. Ciascuna Funzione è costituita da rappresentanti delle strutture che concorrono, con professionalità e risorse, per lo specifico settore ed è affidata al coordinamento di un responsabile. Le funzioni di supporto vengono attivate, negli eventi emergenziali, in maniera flessibile, in relazione alle esigenze contingenti e in base alla pianificazione di emergenza.

Indicatore di evento

L'insieme dei fenomeni precursori e dei dati di monitoraggio che permettono di prevedere il possibile verificarsi di un evento.

Livelli di allerta

Sono associati alle criticità attese e sono pertanto legati alla valutazione di alcuni fenomeni precursori in relazione ai valori di soglia che un indicatore quantitativo dello stato idrologico (livello pluviometrico, idrometrico e nivometrico) può assumere conseguentemente alla realizzazione di uno stato meteorologico favorevole all'insorgenza del rischio.

Livelli di criticità

Scala articolata su 3 livelli che definisce, in relazione ad ogni tipologia di rischio, uno scenario di evento che si può verificare in un ambito territoriale. Per il rischio idrogeologico e idraulico sono definiti i livelli di criticità ordinaria, moderata ed elevata. La valutazione dei livelli di criticità è di competenza del Centro Funzionale Centrale, in base al principio di sussidiarietà.

Metodo Augustus

È uno strumento semplice e flessibile di indirizzo per la pianificazione di emergenza ai diversi livelli territoriali di competenza. La denominazione si vuol far derivare dall'idea dell'imperatore Ottaviano Augusto che il valore della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle cose.



Messa in sicurezza d'emergenza

Interventi mirati a ridurre il rischio in un determinato ambiente attuati tempestivamente in caso di emergenza, anche in via provvisoria, con la finalità primaria di salvaguardia della vita umana.

Modello di Intervento

Consiste nell'assegnazione delle responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze, nella realizzazione del costante scambio di informazioni tra il sistema centrale e periferico di Protezione Civile, nell'utilizzazione delle risorse in maniera razionale. Rappresenta il coordinamento di tutti i centri operativi dislocati sul territorio.

Organizzazione regionale di volontariato di Protezione Civile

Organismo liberamente costituito e senza fini di lucro che svolge o promuove attività di previsione, prevenzione e soccorso per eventi di Protezione Civile. Si avvalgono prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, curandone anche le attività di formazione e addestramento. L'organizzazione è iscritta negli elenchi regionali ed eventualmente nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile.

PAI

Piano di Assetto Idrogeologico.

PCA – Posto di Comando Avanzato

Il PCA è una struttura mobile che viene attivata dal Centro Operativo Provinciale (COP) al fine di assicurare il coordinamento locale delle attività di spegnimento degli incendi di interfaccia, o che evolvono in tale tipologia, o nel caso l'incendio assuma particolare gravità per intensità ed estensione e comporti l'apprestamento di interventi di soccorso pubblico. Il PCA è composto da un ufficiale del CFVA, un funzionario dei VVF ed il Sindaco del Comune interessato dall'evento (o un suo delegato).

Pericolosità (H)

Capacità o possibilità di costituire un pericolo, di provocare una situazione o un evento di una determinata intensità (I), indesiderato o temibile.

Piano comunale o intercomunale di Protezione Civile

Piano redatto dai comuni per gestire adeguatamente l'attività di prevenzione ed un'emergenza ipotizzata nel proprio territorio, sulla base degli indirizzi regionali, come indicato dal DLgs. 112/1998. Tiene conto dei vari scenari di rischio considerati nei programmi di previsione e prevenzione stabiliti dai programmi e piani regionali.



PPR

Piano Paesaggistico Regionale.

Prevenzione

Attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti ad un evento calamitoso. Nell'ambito delle attività e compiti di protezione civile, ai sensi della vigente normativa, la prevenzione si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione di emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile, l'informazione alla popolazione e l'attività di esercitazione.

Previsione

La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi. La previsione è quindi un'azione di tipo conoscitivo che deve fornire un quadro generale obiettivo delle aree vulnerabili e del rischio al quale sono sottoposte le persone ed i beni in esse presenti.

Previsioni meteorologiche a scala sinottica ai fini della Protezione Civile

Previsione di eventi meteorologici predisposta dal Gruppo tecnico meteo, adottata dal Dipartimento sull'intero territorio nazionale per le successive 72 ore, al fine di consentire alle aree di previsione meteorologica dei Centri Funzionali decentrati di produrre ed interpretare le proprie previsioni ad area limitata (a scala regionale e provinciale), e al Dipartimento di emettere un Bollettino di vigilanza meteorologica giornaliera nazionale.

PUC

Piano Urbanistico Comunale.

Rischio

Il rischio può essere definito come il valore atteso di perdite (vite umane, feriti, danni alle proprietà e alle attività economiche) dovute al verificarsi di un evento di una data intensità, in una particolare area, in un determinato periodo di tempo. Il rischio quindi è traducibile nell'equazione: $R = P \times V \times E$.

P = Pericolosità: è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi in un certo periodo di tempo in una data area.

V = Vulnerabilità: la Vulnerabilità di un elemento (persone, edifici, infrastrutture, attività economiche) è la propensione a subire danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni indotte da un evento di una certa intensità.



E = Esposizione o Valore esposto: è il numero di unità (o “valore”) di ognuno degli elementi a rischio (es. vite umane, case) presenti in una data area.

Sala Operativa Regionale Integrata (SORI)

Struttura operativa regionale dedicata alla gestione integrata multi-rischio, nella quale sono messe a sistema tutte le funzioni di supporto necessarie alla gestione e al superamento dell'emergenza, con una organizzazione generale e condivisa dei soccorsi a livello regionale da parte di tutte le componenti regionali e statali del sistema di protezione civile.

Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP)

Struttura operativa regionale dedicata alla gestione del rischio incendi, è integrata con la Sala Operativa Regionale Integrata (SORI). Le funzioni “spegnimento incendi” con mezzi aerei e terrestri e il “censimento incendi”, coordinate operativamente nella sala operativa unificata permanente, sono assegnate al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale che ne è responsabile. Le funzioni “previsione pericolo incendi”, “volontariato”, “assistenza alla popolazione” e i “rapporti con i mass media e la stampa” (ad eccezione della attività investigativa di competenza del CFVA) sono assegnate alla Direzione Generale della Protezione Civile che ne assume la responsabilità. La funzione “soccorso tecnico urgente alla popolazione” in merito agli interventi di soccorso tecnico urgente, coordinata operativamente nell’ambito delle attività della SOUP, è assegnata alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco.

Scenario dell'evento

Evoluzione nello spazio e nel tempo del solo evento prefigurato, atteso e/o in atto, pur nella sua completezza e complessità.

Scenario di rischio

Evoluzione nello spazio e nel tempo dell'evento e dei suoi effetti, della distribuzione degli esposti stimati e della loro vulnerabilità anche a seguito di azioni di contrasto.

Scenario dell'evento atteso

Valutazione preventiva del danno a persone e cose che si avrebbe al verificarsi dell'evento atteso.

SIC e ZPS

Sito d'interesse comunitario e Zone di Protezione Speciale. Fanno parte dei siti della Rete Natura 2000 introdotti dalle direttive europee 79/409/CEE, concernente la designazione di “Zone di protezione speciale” (ZPS), e 92/43/CEE, riguardo l'individuazione di “Siti di importanza comunitaria” (SIC). Queste direttive europee sono state recepite a livello nazionale principalmente con il D.P.R. 357/97 e s.m.i.



SISTEMA

Presso il Dipartimento della Protezione Civile è attivo un centro di coordinamento denominato Sistema che garantisce la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni di Protezione Civile con l'obiettivo di allertare immediatamente, e quindi attivare tempestivamente, le diverse componenti e strutture preposte alla gestione dell'emergenza. Sistema opera 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, con la presenza di personale del Dipartimento e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione Civile di seguito elencate:

- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, componente fondamentale del Servizio Nazionale della Protezione Civile (art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225).
- Forze Armate (attraverso il Comando operativo di vertice interforze).
- Polizia di Stato.
- Arma dei Carabinieri.
- Guardia di Finanza.
- Corpo Forestale dello Stato.
- Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.
- Croce Rossa Italiana.

Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico statale e regionale

È costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225/92 e s.m.i., al fine di allertare e di attivare il Servizio Nazionale della Protezione Civile ai diversi livelli territoriali.

Soglia

Identifica i valori critici di precipitazione al superamento dei quali sono attesi effetti al suolo per cui scatta un livello di allerta. Le soglie di solito utilizzate per la verifica ed il monitoraggio e la sorveglianza in caso di condizioni meteorologiche avverse da tenere costantemente monitorati, anche a livello locale, sono le seguenti: soglie pluviometriche per l'identificazione dei dissesti come frane o smottamenti e processi torrentizi; soglie idrometriche per la misura del livello del pelo libero dell'acqua nelle aste fluviali.

Strutture operative nazionali

L'art. 11 della legge n. 225/92 e s.m.i. individua come strutture operative del Servizio nazionale: il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della Protezione Civile, le Forze Armate, le Forze di Polizia, il Corpo Forestale dello Stato, la comunità scientifica, la Croce Rossa Italiana, le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, le Organizzazioni di volontariato, il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - Cnsas-Cai.



Sussidiarietà

È un principio giuridico-amministrativo che stabilisce come l'attività amministrativa volta a soddisfare i bisogni delle persone debba essere assicurata dai soggetti più vicini ai cittadini. Per "soggetti" s'intendono gli Enti pubblici territoriali (in tal caso si parla di sussidiarietà verticale) o i cittadini stessi, sia come singoli sia in forma associata o volontaristica (sussidiarietà orizzontale). Queste funzioni possono essere esercitate dai livelli amministrativi territoriali superiori solo se questi possono rendere il servizio in maniera più efficace ed efficiente. L'azione del soggetto di livello superiore deve comunque essere temporanea, svolta come sussidio (da cui sussidiarietà) e quindi finalizzata a restituire l'autonomia d'azione all'entità di livello inferiore nel più breve tempo possibile. Il principio di sussidiarietà è recepito nell'ordinamento italiano con l'art. 118 della Costituzione, come novellato dalla L.Cost. n. 3/2001.

UOC – Unità Operative di Comparto

Coincidono con le Stazioni Forestali e di Vigilanza Ambientale del CFVA durante la campagna Anti Incendio Boschivo per la gestione del rischio incendi, rappresentano la struttura operativa locale sovra comunale.

Volontariato di Protezione Civile

Componente del Servizio Nazionale individuata dall'art. 6 della legge n. 225/92 e s.m.i., concorre alle attività di Protezione Civile in qualità di struttura operativa nazionale, con funzioni di supporto alle azioni di Protezione Civile adottate dalle istituzioni: previsione, prevenzione e soccorso per eventi di Protezione Civile. Specificamente formato e addestrato, opera mediante prestazioni personali, volontarie e gratuite, svolte da persone che aderiscono a organismi liberamente costituiti senza fini di lucro, inclusi i gruppi comunali di Protezione Civile. La partecipazione delle organizzazioni di volontariato al sistema pubblico di Protezione Civile è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 2001.

Valore esposto (o Esposizione)

Termine che indica l'elemento che deve sopportare l'evento e può essere espresso dal numero di presenze umane, o dal valore delle risorse naturali ed economiche presenti ed esposte a un determinato pericolo. Il prodotto della vulnerabilità per il valore esposto indica le conseguenze di un evento per l'uomo, in termini di vite umane e di danni agli edifici, alle infrastrutture ed al sistema produttivo.

Vulnerabilità

Attitudine di una determinata componente ambientale – popolazione umana, edifici, servizi, infrastrutture, etc. – a sopportare gli effetti di un evento, in funzione dell'intensità dello stesso. La vulnerabilità esprime il grado di perdite di un dato elemento o di una serie di elementi causato da un fenomeno di una data forza. È espressa in una scala da zero a uno, dove zero indica che non ci sono stati danni, mentre uno corrisponde alla distruzione totale.



Zone di allerta

Ambiti territoriali in cui sono suddivisi i bacini idrografici, significativamente omogenei, per tipologia e severità degli eventi attesi, meteorologici e idrologici intensi, e dei relativi effetti. Sul territorio nazionale, sono identificate 133 zone di allerta, delimitate tenendo in considerazione le possibili tipologie di rischio presenti e l'evolversi nello spazio e nel tempo degli eventi e dei relativi effetti. La Sardegna, ai fini delle attività di previsione e prevenzione, è stata suddivisa in 7 zone di allerta.

Zone di vigilanza meteo

Ambiti territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale, adeguatamente individuati secondo dei criteri di omogeneità meteo-climatica. Rappresentate nel Bollettino di Vigilanza Meteorologica nazionale, ad ognuna delle 45 aree è associato un colore di sfondo e, quando opportuno, una certa casistica di simboli per fornire una descrizione di semplice impatto visivo dei fenomeni meteorologici significativi previsti sulle varie porzioni di territorio.